

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1926-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE LUIGI RUSSO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1975
(V. Stampato n. 3132)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro della Marina Mercantile
col Ministro della Difesa
e col Ministro del Commercio con l'Estero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1975*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla navigazione marittima, firmato a Roma il 22 maggio 1973

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo italo-romeno sulla navigazione marittima e mercantile, firmato a Roma il 22 maggio 1973, segue lo schema degli analoghi accordi conclusi con gli altri Stati dell'Est.

Esso mira essenzialmente ad agevolare le operazioni commerciali delle navi dei due paesi ed a contribuire allo snellimento del traffico mercantile, accresciuto in questi ultimi anni a seguito delle intensificate relazioni di traffici.

I due paesi si impegnano a facilitare lo sviluppo della navigazione tra i due Stati ed a semplificare lo svolgimento delle formalità amministrative, doganali e sanitarie.

Particolare interesse presenta la clausola sull'effettiva parità di trattamento con le proprie navi che ciascuna parte contraente accorderà alle navi dell'altra parte, formula

più efficace ed ampia della semplice clausola della nazione più favorita, dato che essa si applica, oltre che ai diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo, anche ad un complesso di facilitazioni portuali: posto di ormeggio, sosta, uso degli impianti portuali, eccetera.

Da rilevare inoltre l'istituzionalizzazione di periodici contatti tra i rappresentanti delle competenti autorità di entrambi i Paesi per la risoluzione di eventuali difficoltà di applicazione di interesse reciproco (articolo 14).

Tale norma dovrebbe conferire all'accordo una notevole adattabilità alle esigenze sempre mutevoli dei traffici marittimi.

Si raccomanda vivamente al Senato della Repubblica di accordare la ratifica all'accordo in esame.

Russo Luigi, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla navigazione marittima, firmato a Roma il 22 maggio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.